



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 16/02/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 48

Comune di Tuglie (Le) - Progetto di sistemazione con destinazione a verde pubblico di una parte della pineta sita in località "Montegrappa". Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Tuglie.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Tuglie (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Tuglie ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente al progetto preliminare di sistemazione, con destinazione a verde pubblico, di una parte della pineta sita in località "Montegrappa" lungo il Corso C. Vergine, attualmente tipizzata come zona G1 "verde privato".

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Tuglie

INTERVENTO: Progetto di sistemazione con destinazione a verde pubblico di una parte della pineta sita in località "Montegrappa". D.C.C. n. 28 del 09.08.2007

Con nota comunale prot. n. 12006 del 19.11.2009 acquisita al prot. regionale n. 13312 del 19.11.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di Tuglie ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto preliminare riguardante la sistemazione a verde pubblico di un'area caratterizzata dalla presenza di una pineta, sita in località "Montegrappa" lungo il Corso C. Vergine e la strada provinciale per Neviano, estesa circa 26.760 mq, attualmente tipizzata "Zona G1 - verde privato" dal P.R.G. vigente e ricadente in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C".

Si precisa che con la predetta nota, il Comune di Tuglie ha trasmesso, in duplice copia, la documentazione scritto-grafica costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 28 del 09.08.2007

- Tav. n. 1 Relazione Tecnica Illustrativa
- Tav. n. 3 Stralci vari
- Tav. n. 4 Inquadramento generale
- Tav. n. 5 Planimetria stato di fatto
- Tav. n. 6 Planimetria di progetto
- Tav. n. 7 PUTT: ambito territoriale esteso; vincolo boschi, macchie, biotopi, parchi
- Tav. n. 8 Studio di prefattibilità ambientale
- Tav. n. 9 Stima dei lavori e quadro economico
- Tav. n. 10 Prime indicazioni sui piani di sicurezza
- Tav. n. 11 Relazione indennità di esproprio
- Tav. n. 12 Compatibilità paesaggistica
- Documentazione fotografica

Entrando nello specifico e a seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, si rappresenta che la soluzione progettuale prevede alcuni interventi di sistemazione e riqualificazione dell'area boscata come di seguito riportati:

- completamento del muro di recinzione dell'area nei tratti a confine con la pubblica viabilità (Corso C. Vergine e strada provinciale Tuglie-Neviano) con muratura in pietrame calcareo a secco di larghezza pari a 50 cm e altezza di 100 cm; per la realizzazione delle recinzioni è prevista anche la riutilizzazione del pietrame calcareo riveniente dagli attuali muri a secco in gran parte diroccati con pietrame sparso all'interno della stessa area e sulla banchina stradale;
- sistemazione con terra battuta dei viali centrali parafuoco, consistente nella pulitura e ricarica della sede stradale con misto cava stabilizzato proveniente da cave di prestito idoneamente compattato e rullato e regolarizzazione delle scarpate;
- bonifica e pulizia dell'area con rimozione di detriti, cumuli e depositi di materiale inerte, rifiuti e sterpaglie secche che potrebbero costituire potenziale pericolo di incendio nei periodi estivi;
- sistemazione e adeguamento delle colonnine antincendio di erogazione acqua alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
- realizzazione all'interno dell'area di percorsi pedonali in terra battuta con larghezza non inferiore a m. 1,50 che possano rendere fruibile il bosco alla collettività e ai turisti;
- elementi di arredo urbano quali panchine in legno di pino da collocare lungo i viali pedonali e cestini porta rifiuti.

Si rappresenta, inoltre, che l'intervento, prevedendo la sistemazione con destinazione a verde pubblico dell'area interessata, comporta una variazione della destinazione d'uso da "zona G1 - verde privato" a zona "F2 - attrezzature a livello urbano ed extraurbano". A tal proposito occorre evidenziare quanto segue.

Con nota regionale prot. n. 1549 del 12.02.2009, il competente ufficio, se da una parte evidenziava la compatibilità degli interventi proposti con le prescrizioni del P.U.T.T./P. relativamente all'area boscata (art. 3.10 delle N.T.A.), dall'altra riteneva impossibile "determinare tutti gli effetti conseguenti alla nuova tipizzazione proposta (F2 - attrezzature pubbliche di livello urbano ed extraurbano), non evidenziandosi, in particolare, né gli indici e i parametri urbanistici relativi alla nuova tipizzazione di zona né la destinazione proposta del manufatto di proprietà comunale già esistente all'interno del bosco."

Con nota comunale prot. n. 3189 del 24.03.2009, il Comune di Tuglie rappresentava che:

""- Conseguentemente alla trasformazione proposta, l'area oggetto di intervento viene tipizzata come zona "F2 - attrezzature di livello urbano ed extraurbano - area a verde". In base a quanto stabilito dall'art. 55a delle N.T.A. del P.R.G. "Specificazione delle Attrezzature", sono definite aree a verde quelle destinate a conservare le caratteristiche dell'ambiente, in quanto siano in rapporto con particolari

connotati naturali o artificiali del territorio o costituiscano esse stesse un connotato particolare dell'aggregato urbano; in tal caso possono anche essere di proprietà privata”.

Per tali zone le N.T.A. del P.R.G. vigente non prevedono particolari indici e parametri edilizi (a differenza delle zone F11 - aree per l'istruzione e delle zone F12 - attrezzature di interesse comune) in quanto, trattandosi di aree a verde non è prevista la edificabilità, così come peraltro stabilito anche dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (art. 3.10.4, punto 4.1, lettera b) che per tali zone consente il mantenimento e la ristrutturazione di manufatti edilizi e attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia;

- La destinazione d'uso del manufatto di proprietà comunale è quella di “vano tecnico per alloggiamento apparecchiature elettromeccaniche (pompe, quadri elettrici, autoclave) a servizio di pozzo artesiano” per alimentazione idranti antincendio esistenti nell'area.”

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente si riscontra, relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato “C” proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 3/2005, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Tuglie (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree”;

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell'organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il

territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area risulta interessata dalla presenza di un "bosco" come evidenziato negli atti trasmessi nonché nelle tavole tematiche serie 04 del P.U.T.T./P.. A tal proposito nello Studio di prefattibilità ambientale, oltre che nella Relazione di compatibilità paesaggistica si ribadisce che: "Dal punto di vista botanico-vegetazionale l'area è interessata dalla presenza di una pineta caratterizzata per lo più dalla predominanza di alberature di pino e abete con alto e medio fusto, nonché da alcuni alberi di eucalipto.... Con la realizzazione del presente progetto si prevede di determinare una sostanziale riqualificazione della pineta oggetto di intervento, così da garantire la pubblica fruibilità di un'area oggi abbandonata a se stessa e in stato di degrado.... caratterizzata dalla presenza di sterpaglie e rovi, fonte potenziale di incendi nel corso della stagione estiva nonché di rifiuti e cumuli di detriti e materiale inerte di varia natura e dimensione, depositato abusivamente nell'area." A seguito di tali esposizioni, il Comune di Tuglie ha riportato nel dettaglio gli interventi previsti nell'area valutandoli compatibilmente con quelli ammissibili e non ammissibili ai sensi delle N.T.A. del P.U.T.T./P., esplicitando gli indirizzi e le direttive di tutela oltre che le prescrizioni di base enunciate nell'art. 3.10.4 in merito;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su un'area non interessata da ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Vincolo paesaggistico, Vincolo idrogeologico, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli architettonico-archeologici). In dettaglio, l'area di intervento risulta posizionata in un ambito, a ridosso di aree urbanizzate, posto a nord dell'abitato di Tuglie in località "Montegrappa" lungo il Corso C. Vergine e la S.P. per Neviano.

L'area in oggetto, quindi, presenta al suo interno le peculiarità paesaggistiche sopra ricordate soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, risulta interessata direttamente dalla presenza di alcuni ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all'area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultano operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

In base a quanto sopra, pur rimarcando la rilevante connotazione paesaggistica dell'area interessata dalla proposta progettuale in oggetto, non si rileva, tuttavia, alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l'area interessata dalle opere in progetto, appare connotata da peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", ma nonostante ciò l'intervento in progetto comporta sostanzialmente un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con tali peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Con riferimento poi alle specifiche soluzioni progettuali adottate si rappresenta che queste, risultano idonee dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andranno ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi valorizzandone nel complesso l'esistente e rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce sostanzialmente con la principale componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente progetto ai sensi dell'art. 5.03 del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Tuglie dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Tuglie del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Tuglie, relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone
